











Codice Forestale del Carbonio

Requisiti per progetti volontari di sequestro del carbonio

BOZZA IN CONSULTAZIONE Versione 1.0



www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici













INTRODUZIONE	3
Obiettivi generali e specifici del Codice	3
Protocollo di Kyoto e mercato volontario del carbonio in Italia	
Una proposta partecipata: il Codice Forestale del Carbonio	
Esempi internazionali di gestione del mercato volontario	
Contenuti del Codice	
Struttura del Codice	
Il Nucleo Monitoraggio Carbonio	6
Il Nucleo Monitoraggio Carbonio	7
Principi per la buona progettazione) _
1 Ammissibilità dei progetti	8
1.1 Inizio e durata progetti	8
1.2 Attività ammissibili	9
1.3 Proprietà delle aree	.11
1.4 Rispetto delle normative	.11
2 Documentazione e governance	13
2.1 Registri e doppio conteggio	13
2.2 Documento di Progetto	13
2.3 Piani di gestione	14
2.4 Gestione del rischio e della permanenza	15
2.5 Gestione di Gruppi di progetti	
2.6 Monitoraggio	16
2.7 Dichiarazione dei crediti, vendita e reportistica	16
3 Sequestro del carbonio	.18
3.1 Unità di calcolo	
3.2 Baseline	.18
3.3 Leakage	
3.4 Sequestro carbonio di progetto	.19
3.5 Emissioni di progetto	
3.6 Stima del beneficio netto in crediti di carbonio	.20
4 Co-benefici dei progetti	21
4.1 Qualità ambientale e sociale	
5 Allegati	
5.1 Lista doppio conteggio	
5.2 Analisi del Rischio di progetto	.22













INTRODUZIONE

Il contesto e lo scopo del documento

Alberi, boschi, foreste e terreni agricoli, attraverso l'aumento della fissazione di carbonio legata a una loro attiva gestione, possono svolgere un ruolo rilevante nella mitigazione del cambiamento climatico.

La gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, come promossa dal Programma Quadro per il Settore Foreste1,e la gestione attenta dei terreni agricoli, oltre a garantire tutela e presidio del territorio, benefici ambientali e la fornitura di beni e servizi pubblici, rappresentano un'importante opportunità per le aziende, le organizzazioni e gli individui che intendono intraprendere un processo di riduzione della propria impronta del carbonio (carbon footprint) e quindi un sostegno agli impegni internazionali sottoscritti dal nostro Paese in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Obiettivi generali e specifici del Codice

Il Codice Forestale del Carbonio intende "stimolare un'economia a basse emissioni di carbonio", come richiesto dalla Strategia UE 2020, facilitando investimenti privati e pubblici nella gestione delle foreste e dei terreni agricoli, nella creazione di nuove foreste e nel miglioramento dei sistemi verdi in ambienti agrario ed urbano in Italia, al fine di:

- a) aumentare l'assorbimento di CO₂ atmosferica;
- b) promuovere la gestione attiva del territorio attraverso un utilizzo sostenibile dei boschi nazionali, per contribuire alla riduzione dell'erosione e della desertificazione, alla conservazione e al miglioramento del suolo, alla regolazione di regimi idrici e promuovere il miglioramento delle risorse naturali e del paesaggio rurale;
- c) promuovere lo sviluppo delle aree montane e rurale del paese, attraverso la creazione di occupazione, la diversificazione delle attività produttive;
- d) contribuire all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

La presente iniziativa rappresenta, inoltre, un'utile proposta operativa per poter coordinare efficacemente l'azione istituzionale e le attività volontarie nel raggiungimento degli impegni sottoscritti dal nostro Paese nell'ambito del Protocollo di Kyoto e i futuri piani nazionali LULUCF.

¹ Programma quadro per il settore forestale (PQSF) – proposto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), sul mandato del comma 1082, art.1 della legge 27 dicembre 2006, N. 226 (Legge













Il Codice stabilisce, attraverso la partecipazione dei principali attori del mercato volontario del carbonio, una lista di criteri per generare e vendere crediti di carbonio da attività forestali in Italia garantendo l'integrità del mercato volontario. Gli obiettivi specifici del Codice sono:

- definire requisiti e buone pratiche per la gestione dei progetti volontari di sequestro del carbonio nel settore forestale in Italia;
- rendere il mercato volontario italiano più efficace e trasparente attraverso un processo di confronto pubblico;
- definire criteri minimi qualitativi per vendere crediti nel mercato volontario del carbonio;
- stimolare il controllo indipendente e di parte terza della qualità dei progetti.

Assicurare la qualità ambientale e sociale dei progetti come la riqualifica degli habitat, la diversificazione del reddito delle imprese forestali ed agricole, il miglioramento del paesaggio e la fornitura di legname proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

Protocollo di Kyoto e mercato volontario del carbonio in Italia

Lo Stato italiano a partire dal 2008 utilizza i crediti di carbonio generati dal settore forestale per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto senza aver ancora attivato un meccanismo di compensazione per i proprietari e i gestori. Per attività analoghe, ma di segno opposto (generazione di debiti da parte dei settori industriali più *energy intensive*) l'Unione Europea ha attivato un mercato di crediti di carbonio in applicazione dell'*European Trading Scheme* Europeo.

Il contributo del settore forestale al bilancio nazionale delle emissioni è di grande rilevanza, ma lo Stato, se si esclude il Fondo per Kyoto, non ha ancora attivato strumenti o misure indirette (investimenti nel settore forestale) specificatamente finalizzate alla remunerazione dei proprietari delle superfici dove i crediti sono generati, siano essi pubbliche amministrazioni, privati o gestori ed utilizzatori delle foreste.

Una proposta partecipata: il Codice Forestale del Carbonio

Il Codice Forestale del Carbonio propone per i proprietari e/o gestori delle risorse forestali uno schema di buone pratiche per la realizzazione di progetti utili alla generazione dei crediti di carbonio nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti anche dallo stato Italiano.

L'applicazione delle indicazioni del Codice si propone come iniziativa di autoregolamentazione su base volontaria, supportata da ampio consenso delle parti sociali e imprenditoriali coinvolte e basata sulle *best practices* maturate in altri













paesi, in attesa che lo Stato intervenga con chiarimenti normativi sui diritti di proprietà dei crediti e/o sui metodi di compensazione diretti ed indiretti dei gestori forestali e agricoli, anche al fine di prevenire il doppio conteggio e la doppia remunerazione dei crediti ovvero il loro utilizzo contemporaneo nel mercato istituzionale e in quello volontario.

Esempi internazionali di gestione del mercato volontario

Il problema della relazione tra mercato istituzionale (Protocollo di Kyoto) e volontario, e quindi il problema del doppio conteggio, è comune ad altre realtà nazionali. La Gran Bretagna (con *Woodland CO2Code*), l'Australia (con la *Carbon Farming Initiative*) e la Francia (con la *Charte de la Compensation Volontaire*) sono esempi di come lo Stato sia intervenuto con chiare misure normative per facilitare e distinguere le attività nei due mercati e poter rendere più efficace e convergente l'azione volontaria e istituzionale

Tale azione a oggi non è avvenuta per l'Italia.

Contenuti del Codice

Il Codice definisce i requisiti gestionali e di vendita dei crediti di carbonio forestali nel mercato volontario in Italia, considerando il sequestro di carbonio operato da progetti forestali e le emissioni degli stessi.

Il Codice non istituisce un sistema di validazione e certificazione, pur prospettando i criteri certificativi generali per la certificazione di terza parte dei progetti.

I progetti per la generazione e la vendita dei crediti di carbonio del settore forestale sono parte dell'approccio basato su una gerarchia di priorità degli intereventi di mitigazione del cambiamento climatico.

È da considerarsi buona prassi che le organizzazioni e gli individui che intendano servirsi di tali progetti al fine di compensare le proprie emissioni attuino i seguenti passi:

- calcolare la propria carbon footprint;
- attuare misure per evitare le emissioni di gas serra;
- ridurre ogni emissione residua potenziale;
- solo in fine compensare le emissioni residue, come momento finale di un impegno di tutela della stabilità del clima.

Il Codice fornisce alle organizzazioni coinvolte in progetti forestali e agricoli nel mercato volontario del carbonio in Italia le linee guida per comunicare il proprio impegno.

Il Codice non è in alcun caso assimilabile ai requisiti per il raggiungimento dei *target* preposti all'interno dell'*EU Emission Trading Scheme* che esclude l'impiego di crediti generati dal settore forestale e agricolo.











Il Codice in questa prima fase identifica le seguenti tipologie di progetti utili alla compensazione delle emissioni:

- miglioramento della gestione forestale volta all'aumento degli assorbimenti/diminuzione delle emissioni di gas serra;
- piantagioni (nella terminologia della Convenzione Quadro per i Cambiamenti Climatici: "riforestazione/afforestazione");
- forestazione urbana;
- nuovo impianto di arboricoltura da legno a lungo ciclo;
- · creazione e gestione di corridoi ecologici;
- produzione di materiale legnoso a fini strutturali di lunga vita.

Con il consolidamento delle esperienze di realizzazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione dei progetti in questi ambiti d'intervento, il Codice prenderà in considerazione anche interventi nel settore agricolo.

Struttura del Codice

Il Codice contempla gli aspetti più rilevanti dei progetti forestali del carbonio ed è strutturato secondo:

- > **Principi** forniscono concetti basilari della qualità progettuale;
 - > Requisiti definiscono elementi obbligatori dei progetti di qualità:
 - > Elementi di verifica illustrano il tipo di evidenza della qualità;
 - > Linee Guida aiutano a rispettare in pratica i requisiti.

Il Nucleo Monitoraggio Carbonio

L'Osservatorio Foreste dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), in collaborazione con il Dipartimento TeSAF dell'Università di Padova, il Dipartimento DIBAF dell'Università della Tuscia e la Compagnia delle Foreste, ha promosso la creazione del Nucleo Monitoraggio Carbonio al fine di rafforzare e rendere più trasparente il mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia e poter proporre una efficace convergenza tra le azioni istituzionali e le attività volontarie nel raggiungimento degli impegni sottoscritti dal nostro Paese nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

Le attività del Nucleo Monitoraggio Carbonio prevedono:

- l'attuazione dell'indagine annuale "Stato del Mercato Forestale del Carbonio in Italia" per gli anni 2012-2014 in collaborazione con Ecosystem MarketPlace;
- la predisposizione, con il supporto del Forum Crediti di Carbonio, di Linee Guida per generare e vendere crediti di carbonio in Italia;













- la predisposizione di un *database* interattivo dei progetti compensativi attraverso il "Portale dei progetti forestali del carbonio";
- la facilitazione del confronto con gli attori coinvolti e le istituzioni competenti al fine di sensibilizzare e trovare comuni interessi e azioni.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito:

http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici

Modifiche e consultazione del Codice

Il Codice prevede, alla luce sia del confronto pubblico e istituzionale che dell'evolversi degli accordi internazionali, revisioni annuali che saranno rese disponibili nel sito www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici.

Le consultazioni pubbliche saranno gestite attraverso il Forum Crediti di Carbonio (http://forumco2.ipla.org/).

Il documento prevede le seguenti fasi di consultazione:

Versione	Modalità	Date				
0.1	Consultazione pubblica	06 Novembre 2012 – Roma sede INEA				
	Consultazione <i>on- line</i>	07-15 Novembre 2012 – Forum IPLA				
0.2	Consultazione pubblica	16 Novembre 2012 – Padova sede Banca Etica				
	Consultazione <i>on- line</i>	19 Novembre - 17 Dicembre 2012 - Forum IPLA				
0.3	Consultazione pubblica	18 Marzo 2013 - Torino				
	Consultazione pubblica	16 dicembre 2013 - Padova				
1.0	Pubblicazione	Giugno 2014				
1.0	Confronto con le istituzioni	Giugno-Dicembre 2014				

Nel documento sono riportati in *corsivo* i requisiti che rappresentano scelte opzionali e per le quali è di assoluta rilevanza la partecipazione e condivisione d'intenti.













Principi per la buona progettazione

- 1 Ammissibilità dei progetti
- 2 Documentazione e governance
- 3 Sequestro del carbonio
- 4 Co-benefici dei progetti

Di seguito sono proposti i requisiti cui dovrebbero attenersi i progetti per l'aumento degli assorbimenti e riduzione delle emissioni del settore forestale in Italia, auspicando un convergenza partecipata con le azioni istituzionali.

I Principi sono elaborati in linea con i principali parametri e standard internazionali.

1 Ammissibilità dei progetti

Il progetto deve essere ammissibile in termini di:

- > inizio e durata del progetto;
- > attività di progetto;
- > proprietà dell'area di progetto e rispetto della legislazione vigente;
- > dimostrazione dell'addizionalità

1.1 Inizio e durata progetti

Requisiti

I progetti devono essere registrati entro 2 anni dall'inizio del progetto (vedi paragrafo 2.1).

I progetti devono avere una durata minima di 20 anni.

I progetti devono superare il *test* di validità entro 2 anni dalla registrazione.

Elementi di verifica

Documento di Progetto (DDP) od altre fonti scritte.

Linee Guida

La data di inizio progetto è la data di inizio delle operazioni d'impianto, di inizio del miglioramento della pratica gestionale o della destinazione finale d'uso del prodotto legnoso.

La durata di progetto è il tempo durante il quale si svolgono le attività progettuali, il monitoraggio e la vendita dei crediti.













Il *test* di validità deve essere condotto da un ente di certificazione accreditato secondo almeno uno *standard* di certificazione indipendente del mercato del carbonio forestale a livello internazionale².

1.2 Attività ammissibili

Requisiti

I progetti possono essere realizzati attraverso azioni che ricadono all'interno delle attività ammissibili e che non appartengono alla lista attività non ammissibili.

Le attività devono essere supportate da adeguata metodologia (vedi Principio 3). Sono attività ammissibili quelle che possono generano crediti attraverso l'aumento della fissazione di carbonio e che non sono riconducibili a pratiche comuni e diffuse di gestione delle superfici forestali, di quelle agrarie destinate ad interventi forestali, del "fuori foresta" e delle aree verdi urbane e periurbane.

Lista delle attività ammissibili:

Miglioramenti della gestione forestale

- miglioramento della gestione forestale attraverso impegni silvocolturali che vadano al di là dei requisiti obbligatori. Esempi indicativi, ma non esaustivi,a livello nazionale di impegni silvocolturali si trovano al documento guida "Criteri e buone pratiche di gestione forestale - Baseline per l'attuazione della misura silvo-ambientale³";
- 2) differenziazione degli impianti di arboricoltura da legno monospecifici attraverso la realizzazione di siepi naturaliformi di contorno;
- 3) realizzazione di impianti policiclici per l'arboricoltura da legno.

Riforestazione/afforestazione

1) facilitazione della riceleniza

- 1) facilitazione della ricolonizzazione naturale del bosco in aree abbandonate e/o degradate;
- 2) evitare il pascolo nelle aree forestali aumentandone l'eterogeneità verticale (e quindi anche la capacità di stoccaggio);
- 3) mantenimento oltre il periodo dell'impegno richiesto dai progetti con fondi pubblici (ad esempio, misure dei Piani di Sviluppo Rurale) di rimboschimenti a carattere non permanente quali aree forestali di ricarica della falda, impianti di arboricoltura da legno e per la produzione di biomasse a fine

² Allo stato attuale non sono ancora presenti sistemi di accreditamento a livello nazionale per il mercato del carbonio. In questa prima fase saranno valide anche le certificazioni di enti accreditati ,per la gestione forestale, presso ASI per la certificazione FSC e presso Accredia per la certificazione PEFC.

³ Documento formalizzato con decreto ministeriale Mipaaf e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 30 marzo 2010 (fonte Rete Rurale Nazionale, 2009).













energetico;

- 4) realizzazione, dopo il 1 gennaio 2008, di rimboschimenti con la finalità di creare boschi naturaliformi soggetti a vincolo di permanenza;
- 5) realizzazione, prima del 1 gennaio 2008, di rimboschimenti con la finalità di creare boschi naturaliformi soggetti a vincolo di permanenza, per i quali si può dimostrare che la generazione di crediti rientra tra gli lo scopi primari;

Forestazione urbana

- 1) interventi di forestazione urbana dopo il 1 gennaio 2008;
- 2) interventi, prima del 1 gennaio 2008, di forestazione urbana per i quali si possa dimostrare che la generazione di crediti rientra tra gli lo scopi primari.

Creazione e gestione di corridoi ecologici

 realizzazione di nuove siepi, fasce tampone e boschetti qualora non prescritte da attività compensative legate alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), alle e Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) e alla realizzazione di altri interventi compensativi imposti dalla legge.

Altre attività che generano sequestro di carbonio

- 1) ricostruzione di aree umide precedentemente drenate;
- 2) applicazione del biochar a suoli forestali.

La lista delle attività può non essere esaustiva e può essere aggiornata.

Lista delle attività non ammissibili:

Molte delle attività che aumentano la fissazione di carbonio possono generare impatti sociali ed ambientali negativi. Ad esempio, gli interventi devono essere in linea con le strategie di conservazione ed aumento della qualità delle risorse idriche nonché rispondere alle esigenze di mercato e di impiego lavorativo nelle aree montane e disagiate. I progetti ad alto rischio, in quanto potenzialmente dannosi per la conservazione delle risorse idriche, della biodiversità e del paesaggio sono esclusi dal Codice e quindi inclusi nella lista delle attività non ammissibili come di seguito:

- 1) impianto di specie invasive;
- 2) rímboschimenti in zone umide o in sostituzione di foreste naturali.

Elementi di verifica

Dati d'uso del suolo riportati nel Documento di Progetto (DDP).

Mappa d'uso dell'area di progetto ed immagini satellitari.

Documenti di vendita ed impiego del legname.

Linee Guida













Le riforestazioni/afforestazioni e gli impianti di arboricoltura non devono avvenire in aree con copertura forestale nei 10 anni precedenti l'inizio del progetto, in zone umide ed aree protette salvo quanto previsto dai piani di gestione delle stesse ufficialmente approvati⁴.

1.3 Proprietà delle aree

Requisiti

E' necessario che la proprietà dell'area di progetto o del progetto stesso sia univocamente definita e perimetrata.

Elementi di verifica

Dichiarazione di proprietà nel DDP

Titolo di proprietà dell'area.

Copia del contratto di gestione dell'area.

Lettera di assenso del proprietario.

Linee Guida

Il proprietario dell'area di progetto è proprietario dei crediti di carbonio generati dalle attività progettuali.

In alternativa la proprietà può fare capo al gestore dell'area o al soggetto con diritto di conduzione sulla superficie derivante da specifiche norme giuridiche (ad esempio: proprietà, affitto, concessione, ...). La proprietà dei crediti in questi casi di gestione dei terreni conto terzi deve essere comprovata da regolare documentazione e costituito in forma scritta: il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (o i proprietari, se più di uno) dichiari(no) di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione. Il conduttore o gestore dovrà avere titolo alla conduzione o gestione dell'area per un periodo minimo di 5 anni dall'inizio del progetto.

1.4 Rispetto delle normative

Requisiti

Le azioni previste dal progetto devono rispettare la legislazione vigente.

Elementi di verifica

Dichiarazione nel DDP

Il DDP definisce le procedure per assicurare il rispetto della legislazione in materia.

Linee Guida

⁴ In particolare, gli interventi non devono frammentare o distruggere l'habitat di specie in lista rossa IUCN ne alterare localmente le risorse idriche (si faccia riferimento alla L.. 394/1991, all'elenco EUAP, per l'Italia e alla classificazione IUCN per l'ambito internazionale.











La certificazione di parte terza non corrisponde ad un controllo di legalità.

1.5 Addizionalità

Requisiti

Deve essere dimostrata l'addizionalità secondo il triplice test:

- I. *Test* Legale: il progetto non è previsto dalle normative vigenti;
- II. *Test* Pratiche Comuni: il progetto non rappresenta un'attività ordinaria, diffusa e largamente praticata. Le attività che superano il *Test* Pratiche Comuni sono elencate nella Lista Attività ammissibili (Paragrafo 1.2).
- III. *Test* d'Investimento: il progetto non sarebbe stato sviluppato senza il contributo economico dei crediti di carbonio; ad eccezione delle aree colpite da calamità naturali (ad esempio alluvioni o terremoti)

Nei casi in cui sussistano barriere che ostacolano la realizzazione delle attività di progetto il *Test* d'Investimento può essere sostituito dal *Test* barriere:

IV. Test barriere: dimostrare che senza la realizzazione del progetto destinato alla generazione dei crediti di carbonio non sarebbe possibile superare le barriere che ostacolano la realizzazione del progetto (ad esempio barriere tecniche).

Elementi di verifica

Dimostrazione nel DDP.

Analisi con indicatori finanziari.

Linee Guida

Le compensazioni a seguito della rimozione di aree forestali non sono ammesse (vedi per esempio compensazioni legate al dlg 227/2011).

Sono ammessi progetti legati alle Misure forestali cofinanziate dallo sviluppo rurale migliorative che possano aumentare lo stock di carbonio partendo dalla *baseline* se gli interventi realizzati proseguono oltre i termini d'impegno prestabiliti dai fondi comunitari.

Nuove aree verdi non sono ammesse qualora previste dai piani infrastrutturali od urbanistici a carattere compensativo.

I progetti ammessi sono inseriti nella Lista attività ammissibili (Paragrafo 1.2).













2 Documentazione e governance

I progetti devono essere trasparenti nelle modalità gestionali e nei rapporti tra i partecipanti in modo da aumentare la credibilità nei confronti degli interessati e abbassare i costi di controllo. Particolare attenzione deve essere riposta per:

- > assicurare l'assenza di doppio conteggio;
- > assicurare la permanenza del sequestro di carbonio;
- > stimare con accuratezza e chiarezza i benefici climatici;
- > mantenere informazioni aggiornate sul progetto attraverso un piano di monitoraggio.

2.1 Registri e doppio conteggio

Requisiti

I progetti devono essere registrati.

I progetti che rientrano nella *Lista doppio conteggio* (Allegato 5.3) devono assicurare il rispetto di normative in materia e assicurare una comunicazione trasparente sui rischi collegati al doppio conteggio.

Elementi di verifica

L'area di progetto è definita a scala catastale in un registro. Nel caso siano presenti più registri su scala nazionale, il registro utilizzato deve presentare collegamenti alle altre iniziative di registrazione dei progetti di sequestro del carbonio forestale realizzati in Italia.

Linee Guida

Requisiti minimi dei registri sono:

- > nome progetto;
- > località;
- > area (in ettari);
- > data inizio progetto;
- > durata del progetto;
- sequestro potenziale di carbonio, con riferimento agli anni di sequestro, rispetto alla baseline;
- > proprietario dei crediti di carbonio;
- > acquirente dei crediti di carbonio (se presente);

2.2 Documento di Progetto

Requisiti













Il progetto deve disporre di un Documento di Progetto (DDP) con le seguenti informazioni minime:

- ammissibilità (date, aspetti legali, addizionalità);
- georeferenziazione dei confini dell'area di progetto
- governance e gestione del progetto (registrazione, piano gestione e monitoraggio);
- sequestro di carbonio (inclusi i rischi legati alla permanenza);
- qualità ambientale; >
- qualità sociale.

Il DDP e i suoi allegati devono essere di facile accessibilità e di dominio pubblico (disponibilità in rete)

Elementi di verifica

Esiste un DDP che riporta mappe ed informazioni utili alla valutazione.

Linee Guida

Il DDP deve includere tutte le informazioni utili all'identificazione dell'area, della modalità di gestione del progetto e delle caratteristiche ambientali e sociali peculiari.

2.3 Piani di gestione

Requisiti

Il progetto deve disporre per tutta la sua durata di un Piano di Gestione contenente:

- > analisi delle risorse necessarie e del piano finanziario;
- > descrizione delle tecniche operative adottate;
- > piano delle attività di progetto;
- lista delle specie considerate.

Elementi di verifica

Piano di Gestione.

DDP riportante gli impegni gestionali di lungo termine.

Lista dei membri del team che ha partecipato alla stesura del progetto

Linee Guida

Certificazione secondo gli schemi internazionali di gestione forestale (ad esempio, certificazione FSC e/o PEFC).

Dichiarazione d'intenti per la gestione a lungo termine del progetto, anche oltre la durata del progetto stesso.













I piani di gestione sviluppati a seguito di contributi pubblici possono essere considerati come Piani di Gestione, previo aggiornamento ed eventuale integrazione degli stessi.

2.4 Gestione del rischio e della permanenza

Requisiti

Il progetto può assicurare la permanenza del seguestro di carbonio attraverso:

- > sviluppo di strategie di mitigazione dei rischi individuati;
- calcolo del buffer percentuale di crediti di progetto secondo l'Analisi del Rischio (Allegato 5.4) o attraverso l'utilizzo di strumenti di analisi del rischio simili;
- > impegni di lungo periodo nella gestione del progetto.

Elementi di verifica

Presenza dell'Analisi del Rischio nel DDP.

Riduzione dei crediti di carbonio secondo le stime del buffer %.

Contratti in essere per la gestione a lungo termine del progetto.

Controllo di campo che dimostri la correttezza dell'Analisi del Rischio.

Linee Guida

Utilizzo dell'Analisi del Rischio (Allegato 5.4) o di simili strumenti (ad esempio, analisi del rischio secondo il *Verified Carbon Standard*).

Qualora il proprietario dell'area di progetto intenda vendere l'area senza il progetto dovrà compensare l'assenza di permanenza attraverso l'acquisto di crediti simili nel mercato volontario.

Perdite di crediti e di capacità di assorbimento del carbonio dovute a disturbi naturali comportano la cessazione temporanea della vendita dei crediti fino al raggiungimento del livello di fissazione antecedente al disturbo.

Il *buffer* stabilito secondo l'Analisi del Rischio non può essere utilizzato per il finanziamento delle attività di ripristino della fissazione di carbonio.

2.5 Gestione di Gruppi di progetti

I progetti di piccola scala (< 1.000 tCO₂ mediamente generate per anno riferite alla durata di progetto) possono costituire Gruppi utili alla riduzione dei costi di gestione e delle attività di verifica e certificazione e confluire in un unico Piano di gestione di area vasta.

Requisiti

Il Gestore dei Gruppi di progetti deve:

- > tenere traccia dei partecipanti del gruppo;
- > rappresentare il gruppo nella fasi di verifica e certificazione;













> stabilire le procedure per la gestione del gruppo.

Il Gestore del Gruppo è il responsabile per il rispetto del Codice da parte di tutti partecipanti del gruppo.

Elementi di verifica

Accordi scritti che permettano al Gestore del Gruppo di assicurare il rispetto del Codice.

Linee Guida

Applicazione della certificazione forestale di gruppo, sull'esempio di FSC e/o PEFC, ad esclusione della certificazione regionale.

2.6 Monitoraggio

Requisiti

Ciascun progetto deve prevedere un piano di monitoraggio prima dell'inizio del progetto stesso che includa:

- > monitoraggio dell'entità della fissazione di carbonio;
- > frequenza del monitoraggio;
- > definizione delle aree di saggio/metodologie di campionamento;
- > monitoraggio del rischio di doppio conteggio per le attività inserite nella lista doppio conteggio (Allegato 5.3)
- > predisposizione di un *Report* di monitoraggio;
- > modalità di comunicazione del piano e del Report di monitoraggio.

Elementi di verifica

Il DDP include il Piano di Monitoraggio.

I Report di monitoraggio sono aggiornati.

Il monitoraggio viene realizzato secondo le procedure degli schemi internazionali di certificazione forestale (ad esempio, certificazione VCS, FSC, PEFC).

Analisi dell'utilizzo da parte del mercato istituzionale dei medesimi crediti.

Linee Guida

I piani di monitoraggio devono essere portati a termine almeno ogni cinque anni fino al raggiungimento del 90% della fissazione di carbonio prevista dal progetto.

2.7 Dichiarazione dei crediti, vendita e reportistica

Requisiti

Il gestore dell'area di progetto può generare i crediti solo dopo una verifica di parte terza indipendente (vedi 1.1), che a sua volta deve essere accertata da un organo competente in materia.











E' considerata una buona pratica che le dichiarazioni inerenti l'utilizzo dei crediti da parte dei compratori avvengano solo a fissazione effettivamente avvenuta tramite la realizzazione del progetto.

Le dichiarazioni dei compratori di crediti dovrebbero:

- > avvenire dopo l'impegno ufficiale e comprovato di calcolo e riduzione delle emissioni di organizzazioni e/o prodotti/servizi nel rispetto degli standard internazionali (ad esempio GHG Protocol, ISO 14064 1-2-3 ed ISO 14067, etc.):
- > non essere incluse nei valori di calcolo della carbon footprint di organizzazioni e/o prodotti/servizi;
- > essere supportate da metodologie con solide basi scientifiche, verificate professionalmente (peer review).

Il DDP deve chiaramente specificare i *partner* che detengono la proprietà dei crediti e i diritti a formulare dichiarazioni in merito al loro utilizzo esprimendo il riferimento temporale (durata del progetto) durante il quale la fissazione può avvenire.

Elementi di verifica

Diritti di dichiarazione specificati nel DDP.

Il progetto è registrato e verificato da un ente di parte terza ed indipendente.

Contratto per la cessione dei diritti sui crediti tra proprietario dell'area di progetto/broker-retailer/agente-investitore.

Linee Guida

Le organizzazioni proprietarie dei crediti di carbonio possono fornire dichiarazioni sulla base delle fissazioni avvenute. La dichiarazione in merito alla fissazione di gas serra può avvenire solo una volta (ad esempio, solo una organizzazione può dichiarare la fissazione avvenuta). Nei *report* delle organizzazioni le fissazioni avvenute attraverso progetti forestali devono essere specificate in una linea separata dai valori di calcolo, dagli impegni di riduzione e dalle emissioni nette legate a organizzazioni e/o prodotti/servizi.

Le fissazioni di carbonio avvenute attraverso progetti in Italia devono essere nettamente distinguibili dalle fissazioni avvenute attraverso progetti effettuati all'estero.

Esempio di *reporting* di organizzazione: "L'azienda A ha investito nella creazione di una foresta piantando [y] alberi in [z] aree. Nei prossimi x anni, [il nostro y% di] foresta (qualora esistano più investitori) risulterà in una fissazione pari a \underline{X} tCO₂." È opportuno specificare le fonti di finanziamento del progetto.













Sequestro del carbonio

I progetti devono essere supportati da metodologie con solide basi scientifiche, verificate professionalmente (peer review), che includano:

- > descrizione della baseline, ossia dello scenario di uso dell'area di progetto in assenza delle attività di progetto:
- > definizione delle strategie per minimizzare gli effetti di *leakage*;
- > stima della fissazione di carbonio aggiuntiva rispetto alla baseline;
- > definizione del *buffer* minimo di permanenza;
- > calcolo dei benefici netti in termini di fissazione di carbonio generati dal progetto.

Le metodologie devono essere basate su linee guida IPCC (GPG-LULUCF 2003 e AFOLU 2006) o altre riconosciute a livello internazionale.

3.1 Unità di calcolo

Requisiti

I valori di fissazione devono essere espressi in tonnellate di CO₂ equivalente (tCO₂eq)

Elementi di verifica

Il DDP riporta i valori di fissazione negativi in tCO2 eq ed i valori di emissione positivi.

Linee Guida

La trasparenza e la comparabilità è assicurata qualora fissazioni ed emissioni siano espresse in tCO₂ eq.

3.2 Baseline

Requisiti

Il progetto deve descrivere lo scenario futuro dell'area di progetto in termini di cambiamenti degli stock di carbonio (tCO₂ eq/anno) presupponendo lo scenario di uso del suolo più probabile dell'area di progetto. Lo scenario di baseline è influenzato dall'evoluzione del sito in assenza del progetto e quindi sia dalla sua evoluzione naturale (per esempio continuazione dell'uso attuale, abbandono gestionale) che dalle politiche e drivers economici della regione d'interesse.

Il progetto deve stimare con approccio prudenziale la variazione dello stock di carbonio per la durata del progetto in assenza delle attività di progetto.

Elementi di verifica

Identificazione dell'uso del suolo attuale e storico attraverso mappe, fotografie e immagini da remote sensing.













Risultati delle indagini sulla vegetazione e il suolo.

Confronti con siti analoghi in prossimità di quello del progetto.

Il DDP riporta la stima della baseline di carbonio.

Linee Guida

I *pool* principali di carbonio sono le componenti della biomassa area epigea. Possono essere inclusi la biomassa suolo, lettiera, legno morto e prodotti legnosi. E' buona prassi dimostrare che, nel caso si voglia escludere dal calcolo un pool di carbonio, questo non sia fonte di emissione durante il ciclo di progetto.

3.3 Leakage

Requisiti

Deve essere stimato l'eventuale impatto dell'intensificazione dell'uso del suolo e delle risorse forestali al di fuori dell'area di progetto che sono misurabili e direttamente imputabili alle attività di progetto (*leakage*). Devono essere stimate le emissioni che l'intensificazione può causare e devono essere adottate misure per la riduzione del rischio e la mitigazione del *leakage*.

Se il *leakage* è significativo il valore deve essere quantificato per la durata del progetto e inserito nel calcolo "Stima del beneficio netto in crediti di carbonio" (vedi paragrafo 3.6). In alternativa il *leakage* è considerato "0".

Elementi di verifica

Il progetto riporta le aree di delocalizzazione delle attività presenti prima dell'inizio di progetto nell'area di progetto.

Il DDP riporta il calcolo del leakage.

Analisi dell'uso del suolo e della potenzialità di delocalizzazione delle attività.

Strategia per la riduzione del rischio e mitigazione del leakage.

Linee Guida

Il *leakage* è significativo e deve essere incluso nei calcoli di progetto qualora ≥ del 5% della fissazione di carbonio durante la durata del progetto.

Sono inclusi i *pool* di carbonio come da 3.2.

3.4 Sequestro carbonio di progetto

Requisiti

La fissazione di carbonio deve essere calcolata per tutta la durata del progetto secondo metodologie basate sulle linee guida IPCC (GPG-LULUCF 2003 e AFOLU 2006 o altre riconosciute a livello internazionale) e con solide basi scientifiche, verificate professionalmente (*peer review*).

Qualora il progetto preveda attività gestionali che riducono lo *stock* di carbonio devono essere utilizzati i valori medi di *stock* potenziale nello scenario di progetto.













Elementi di verifica

Il DDP riporta il calcolo della fissazione di carbonio a seguito delle attività di progetto.

Linee Guida

Sono inclusi i pool di carbonio come da 3.2.

3.5 Emissioni di progetto

Requisiti

Devono essere calcolate le emissioni all'interno dei confini di progetto (ad esempio: rimozione della vegetazione pre-esistente, impiego di fertilizzanti azotati, consumo di combustibili fossili legato alle operazioni meccanizzate, ...).

Elementi di verifica

Il DDP riporta la stima delle emissioni di progetto.

Linee Guida

Le stime delle emissioni di progetto devono essere calcolate per tutta la durata del progetto, secondo metodologie basate sulle linee guida IPCC (GL 2006) o altre riconosciute a livello internazionale).

3.6 Stima del beneficio netto in crediti di carbonio

Requisiti

La fissazione totale di carbonio deve essere calcolata tenendo in considerazione la fissazione nei *pool* di cui a 3.2 al netto delle emissioni di progetto (3.5), del *buffer* di permanenza (2.4), della *baseline* (3.2) e degli eventuali fenomeni il *leakage* (3.3).

Elementi di verifica

Il DDP riporta la stima della fissazione netta di carbonio.

Linee Guida

Le stime per la fissazione netta di carbonio devono essere organizzate per intervalli fissi di 5 anni per tutta la durata del progetto.













4 Co-benefici dei progetti

I progetti devono generare benefici ambientali e sociali netti positivi, prendendo in considerazione tutti gli impatti ambientali, stimati anche in base a processi di consultazione, con il coinvolgimento beneficiante dei portatori d'interesse delle comunità locali.

4.1 Qualità ambientale e sociale

Requisiti

Il progetto deve riportare un'analisi degli impatti ambientali e sociali rilevanti e pertinenti.

Devono essere identificate all'interno dell'area di progetto le eventuali aree ad Alto Valore di Conservazione come definite dagli *standard* FSC.

Elementi di verifica

Il DDP riporta l'analisi di qualità degli impatti ambientali rilevanti e pertinenti ed identifica potenziali aree ad alto valore di conservazione.

Linee Guida

Il progetto deve dimostrare che gli impatti ambientali e sociali sono positivi.

Il progetto può utilizzare le metodologie riportate negli *standard* internazionali di certificazione forestale (ad esempio, *standard* FSC e PEFC).

Le attività non devono essere incluse nella lista delle attività non ammissibili (Paragrafo 1.2).













Allegati

5.1 Lista doppio conteggio

Il doppio conteggio sussiste qualora:

- il medesimo credito è monetizzato da due o più organizzazioni differenti (doppia monetizzazione)
- il medesimo credito è venduto a più di un compratore (doppia vendita).

Il codice di seguito affronta la sola tematica della "doppia monetizzazione" in quanto nel mercato italiano è il rischio di doppio conteggio principale. Per il rischio di "doppia vendita" si può fare riferimento alla Criterio 2.1 del Codice.

Le seguenti attività forestali sono e/o prevedono di essere contabilizzate dallo Stato Italiano nell'ambito degli impegni sottoscritti a livello internazionale nell'ambito del Protocollo di Kyoto:

- 1) gestione forestale;
- 2) afforestazione (imboschimento);
- 3) riforestazione (rimboschimento);

Di conseguenza la vendita di crediti realizzati attraverso queste attività è suscettibile a doppia monetizzazione (utilizzo contemporaneo nel mercato istituzionale e in quello volontario). Bisogna tenere conto che per definire la superficie forestale ai fini Kyoto l'Italia ha utilizzara i seguenti parametri minimi:

Non sono da considerarsi come facenti parte delle formazioni forestali per Kyoto i parchi urbani (in quanto ricadono nella categoria di classificazione di uso del suolo "Urbano"), i frutteti e gli impianti arborei effettuati in zone agricole perché considerati ricadenti nella categoria di uso del suolo "Terreni agricoli", escludendo di fatto la pioppicoltura e l'arboricoltura da legno effettuata su terreni agricoli.

In pratica tutto ciò che ricade in questa definizione è conteggiato dal governo Italiano ai fini Kyoto.

5.2 Analisi del Rischio di progetto

Il progettista deve:

- > identificare i rischi della permanenza di progetto per tutte le categorie citate nella tabella successiva;
- > descrivere per ciascun rischio le azioni di mitigazione;
- > identificare il livello di rischio per ciascuna categoria;
- > assicurarsi che il rischio rientri tra i valori minimi e massimi;
- > riportare le evidenze che dimostrano la correttezza dei livelli di rischio stimati.













Categoria del rischio	Rischi potenziali	Strategie di mitigazione	Evidenze a supporto del calcolo	Livelli minimi e massimi di rischio		Livello di rischio selezionato
Rischio legale/sociale				1%	2%	
Gestione del progetto				1%	3%	
Rischio finanziario				2%	5%	
Vulnerabilità agli incendi				2%	4%	
Vulnerabilità ad attacchi parassitari				3%	10%	
Vulnerabilità climatica				3%	6%	
Effetti diretti del cambiamento climatico)	3%	10%	
Buffer generale di rischio	% del sequestro di carbonio			15% (Min)	40% (Max)	